

■ CIRCA 50 LE SEGNALAZIONI, MA EMERGONO POSIZIONI DIVERGENTI TRA AVVOCATURA E ANM SU DISCREZIONALITÀ E PRIVACY

Whistleblowing giudiziario, il Coa di Milano apripista per la valutazione dei magistrati

GIOVANNI M. JACOBACCI

Quale è il contributo degli avvocati al fine della valutazione di professionalità dei magistrati dopo la riforma Cartabia? Se ne è discusso la scorsa settimana a Milano in un convegno organizzato dal locale Coa. L'iniziativa, promossa dall'avvocato Corrado Limentani, coordinatore della Commissione ordinamento giudiziario e rapporti con il Consiglio giudiziario, ha offerto lo spunto per illustrare la piattaforma per le segnalazioni attiva dalla scorsa primavera. Le modalità per la ricezione delle segnalazioni da parte dell'Ordine di Milano si ispirano al sistema del whistleblowing. Tramite la piattaforma tutti gli avvocati iscritti all'Ordine possono formulare segnalazioni, positive e negative, sui magistrati, ma anche sul personale amministrativo, in forma riservata (non anonima). Il Coa, successivamente, predispone una valutazione delle segnalazioni pervenute (solo quelle opportunamente circostanziate e documentate, ndr). Dall'introduzione del-

la piattaforma ad oggi sono state circa 50 le segnalazioni pervenute.

«Milano fa da apripista su questo tema», ha sottolineato Antonino La Lumia, presidente del Coa del capoluogo lombardo. Perplesità sulla piattaforma sono state invece espresse dal giudice Sergio Rossetti, in rappresentanza dell'Anm, soprattutto per quanto attiene il rispetto della privacy.

Uno dei principali punti di divergenza tra la visione della magistratura associata e quella dell'avvocatura ha riguardato anche la "discrezionalità" del Coa nel determinare il momento in cui trasmettere le segnalazioni ricevute. L'argomento che l'Anm ha posto a giustificazione della pretesa di trasmissione immediata delle segnalazioni è duplice: l'opportunità di intervenire prontamente per rimuovere le inefficienze/anomalie oggetto della comunicazione e la necessità di accertare con celerità i fatti contestati al magistrato, evitando che il tempo incida negativamente sulla memoria dei soggetti coinvolti e affievolendo così il suo diritto di difesa.

«Questa presa di posizione, sebbene non peregrina,

sconta alcuni limiti. Il primo discende dall'eccessiva durata dei processi: considerata la ben nota ordinaria dilatazione dei tempi di attesa per lo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa ovviamente l'assunzione della prova testimoniale, risulterebbe quanto meno stonato un percorso accelerato in favore dei soli magistrati», ha commentato l'avvocato Pier Filippo Giuggioli, componente del Consiglio giudiziario di Milano. «Il secondo - ha aggiunto - riguarda il ruolo dei Coa: ridurre la loro attività a mansioni meramente burocratiche (cioè, ricezione della segnalazione e immediata trasmissione) svisciva l'obiettivo della riforma e dunque il pieno e autonomo coinvolgimento dell'avvocatura nella valutazione dei magistrati». A questo proposito, giova sottolineare che la discrezionalità del Coa nell'individuare il momento più opportuno per trasmettere la segnalazione risponde anche - se non soprattutto - all'interesse dei giudici. «Sarebbe francamente irragionevole - puntualizza Giuggioli - che il curriculum, e dunque la carriera, di un magistrato, ad esempio molto corretto, estremamente preparato e sempre dispo-

nibile, debbano essere pregiudicati da una segnalazione di un unico comportamento inadeguato nel corso di un quadriennio. Considerato che anche ai migliori può capitare eccezionalmente una défaillance, va contro la logica e il buon funzionamento della giustizia impedire al Coa di non divulgare la segnalazione fino al momento reputato opportuno oppure di determinarsi a non inviarla, distruggendola», ha concluso Giuggioli.

La riforma Cartabia, comunque, è chiara. «Il Csm - si legge - individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al Consiglio giudiziario. Il Consiglio giudiziario comunica i nominativi al Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni».

In altri termini, «al fine di acquisire le segnalazioni», ogni anno il Csm - per il tramite dei Consigli giudiziari - informa il singolo Consiglio dell'ordine circa i magistrati che dovranno essere valutati l'anno successivo. Tale disposizione, che ha ovviamente senso solo se le segnalazioni non sono già state acquisite a seguito di istantaneo invio da parte del Consiglio dell'ordine, spiega bene l'intento legislativo: consentire l'accumulo delle segnalazioni da parte del Consiglio dell'ordine nel corso del quadriennio, lasciandogli la discrezionalità nella trasmissione (immediatamente, al momento in cui l'anomalia segnalata supera la soglia di tollerabilità, al momento della valutazione ovvero mai).

